

## CONSIGLIO DI VALLE SABBIA

Via G.Reverberi , n.2 25070 NOZZA di Vestone (Bs) Tel. 0365-820475/81138-Fax 0365-820469

STATUTO DEL "CONSIGLIO DI VALLE SABBIA", CON FUNZIONI DI CONSORZIO DEI COMUNI BRESCIANI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL CHIESE, E CON FUNZIONI DI CONSORZIO DI BONIFICA NEL COMPRENSORIO DI BONIFICA MONTANA DELLA VALLE SABBIA

Approvato con delibera dell'Assemblea Generale Consorziale n. 4 in data 21/02/1970

Modificato con delibera dell'Assemblea Generale Consorziale n. 184 in data 07/06/1999

Modificato con delibera dell'Assemblea Generale Consorziale n. 287 in data 28/09/2009

## Capitolo I

## Natura Giuridica - fini - sede

## <u>Art. 1</u>

- Tra i Comuni di Agnosine - Anfo - Bagolino - Barghe - Bione - Botticino - Bovezzo - Breno - Brescia - Capovalle - Casto - Gavardo - Idro - Lavenone - Lodrino - Marmentino - Mura - Odolo - Paitone - Pertica Alta - Pertica Bassa - Preseglie - Prestine - Provaglio V.S. - Roé Volciano - Sabbio Chiese - Serle - Treviso Bresciano - Vallio - Valvestino - Vestone - Villanuova S.C. - Vobarno - Lumezzane, Visti gli artt.: 161 legge 27 luglio 1967 n. 685; - n.. 1 comma 2° legge 27.10.1953 n. 959; - n.13 D.P.R. 10.06.1955 n. 987 e n.. 30 legge 25 luglio 1952 n. 991, viene costituito il "Consiglio di Valle Sabbia" Consorzio obbligatorio, di diritto pubblico, organo zonale di programmazione, allo scopo di formulare ed approvare il piano per lo sviluppo economico-sociale della zona, inserendolo, organicamente, nel contesto della programmazione regionale e promuoverne il finanziamento e la realizzazione da parte degli organi competenti.

### <u>Art. 2</u>

- Il Consiglio di Valle:
- a) provvede all'impiego di sovraccanoni di cui alla legge 27.12.53 n. 959, e dell'energia elettrica fornita in sostituzione dai Concessionari;
- b) assume le funzioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 10.06.1955 n. 987 per le zone montane;
- c) assume inoltre le funzioni di consorzio di bonifica montana a norma dell'art. 30 della legge 25.07.1952 n. 991 per l'applicazione di ogni disposizione relativa alla bonifica montana del comprensorio della Valle Sabbia;
- d) assume o promuove ogni altra iniziativa di interesse generale, o per delega degli enti consorziati, a norma del regolamento annesso allo statuto.

#### Art. 3

Ai sensi dell'art. 172 della legge comunale e provinciale possono chiedere di partecipare al Consorzio altri Enti Pubblici, operanti nella zona; la relativa ammissione e il contributo finanziario saranno decisi dal Consiglio Generale. Potranno essere ammessi nuovi Comuni, su domanda degli stessi, purché il Consiglio Generale ne riconosca l'opportunità dell'inserimento, al fine della organica e funzionale attività del Consorzio stesso nel territorio.

## Capitolo II

### Art. 4

Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio di Valle, e alla attuazione delle funzioni istituzionali, si provvede con fondi costituiti:

- a) dai proventi dei Sovraccanoni Idroelettrici, versati dai concessionari di acque pubbliche, o da chi per essi, in attuazione dell'art. 1 della legge 27.12.1953 n. 959, o dai proventi dell'energia prelevata in sostituzione;
- b) dal contributo annuo dei Comuni e degli Enti membri del Consorzio, nella misura che sarà fissata annualmente dal Consiglio Generale, in rapporto diretto alla popolazione del Comune, risultante dall'ultimo censimento, entro il limite di £ 100 per abitante;
- c) dai fondi che potranno pervenire al Consorzio dallo Stato, o da altri Enti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- d) da eventuali assegnazioni disposte per legge a favore dei Consorzi, quali organi zonali di programmazione, o assuntori di funzioni specifiche, in attuazione delle varie leggi sulla montagna;
- e) dal contributo che sarà stabilito a carico dei Comuni associati, per le singole gestioni, di beni o servizi, nonché dai proventi eventuali della gestione di tali servizi, in relazione alla finalità istituzionale.

## Capitolo III

## **Art. 5**

Sono organi del Consiglio di Valle:

- Il Consiglio Generale;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Presidente:
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

## **Art. 6**

Il Consiglio Generale è costituito dai rappresentanti degli Enti associati.

Ogni Comune sarà rappresentato dal Sindaco o suo delegato.

Ogni Ente associato sarà rappresentato dal Presidente o dal suo delegato permanente.

Ogni delegato ha diritto a un voto.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e viene rinnovato totalmente in occasione del rinnovo dei Consigli Comunali: ogni suo membro che durante il quinquennio decadesse dalla carica o dalle funzioni per le quali venne nominato, decade perciò stesso dalla qualità di Consigliere del Consiglio di Valle e viene sostituito dal nuovo avente diritto o nuovo designato dall'Ente associato; il sostituto dura in carica solo fino alla scadenza normale del Consiglio.

In caso di amministrazione straordinaria, il Commissario del Comune provvede alle nomine a norma dell'art. 325 T.U. 04.02.1915 n. 148.

### Art. 7

Il Consiglio si riunisce:

- in sede ordinaria due volte all'anno, e precisamente in primavera e in autunno;
- in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario la Giunta Esecutiva e la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri.

Di norma il Consiglio approva il conto consuntivo nella seduta primaverile e il bilancio preventivo in quella autunnale.

### <u>Art. 8</u>

Il Consiglio generale della Valle:

- a) approva lo statuto;
- b) approva il piano pluriennale per lo sviluppo economico della zona e lo stralcio annuale;
- c) elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente, la Giunta Esecutiva e il Collegio

dei Revisori dei Conti;

- d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo e fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli Enti associati;
- e) ratifica gli accordi stipulati dalla Giunta Esecutiva con il Consorzio del Bacino Imbrifero dei Comuni della Provincia di Trento;
- f) determina l'impiego e la ripartizione dei proventi derivanti dai sovraccanoni o dall'energia elettrica tra i Comuni consorziati;
- g) formula le condizioni per l'assegnazione dell'energia elettrica eventualmente prelevata a norma dell'art. 3 della legge 27.12.1953 n. 959;
- h) esamina e discute tutti i problemi di carattere generale e particolare che i singoli Enti ritengano necessari ed opportuno sottoporre al Consiglio;
- i) nomina il Segretario della Comunità;
- l) delibera sulla ammissione di altri membri del Consorzio, e sulla gestione delle singole iniziative o servizi;
- m) adotta tutti i provvedimenti su iniziative che le vengano sottoposte dalla Giunta Esecutiva;
- n) provvede a tutto quanto non sia dalla legge o dallo statuto riservato ad altri organi;
- o) approva tutti i regolamenti per l'attuazione dello statuto.

## <u>Art. 9</u>

La Giunta Esecutiva è costituita da tre componenti. Con votazione assunta a maggioranza assoluta sulla base di una o più liste recanti il nominativo dei candidati e delle relative cariche, il Consiglio elegge il Presidente e gli altri componenti della Giunta Esecutiva di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

In caso di adesione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia, il delegato entra di diritto nella Giunta Esecutiva.

La decadenza dalla carica di Consigliere del Consorzio comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

### Art. 10

La Giunta Esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente:

- in sessione ordinaria ogni due mesi;
- in sessione straordinaria a richiesta del Presidente o di un quarto dei suoi membri.

E' presieduta dal Presidente del Consorzio, o in assenza, dal Vicepresidente.

Per le votazioni si applicano le norme previste per le Giunte Comunali.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

#### **Art. 11**

La Giunta Esecutiva:

- a) assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Generale;
- b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché il piano delle opere e degli investimenti del Consorzio.

- c) gestisce la sezione di bonifica montana e, d'accordo con l'Amministrazione Provinciale, il Centro di assistenza tecnico-agraria, già istituito in Nozza di Vestone;
- d) pone in essere interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento e il massimo coordinamento dell'attività dei singoli Enti;
- e) nomina rappresentanti del Consorzio presso altri Enti o organizzazioni, commissioni di amministratori ed esperti per lo studio di problemi particolari o generali;
- f) delibera in materia patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale;
- g) provvede all'assunzione e al licenziamento degli impiegati e dei salariati del Consorzio;
- h) adotta, in casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio ed a esso li sottopone per la ratifica in occasione della sua prima riunione;
- i) riceve e raccoglie le segnalazioni che gli Enti ritengono di affidare al suo esame e mantiene gli opportuni contatti con gli Enti partecipanti e con ogni altro Ente interessato allo sviluppo economico e sociale della Valle;
- j) distribuisce, su proposta del Presidente, gli incarichi tra i singoli membri della Giunta stessa;
- k) promuove il coordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Amministrazioni centrali e periferiche operanti in Valle;
- 1) autorizza il Presidente a sostenere in giudizio liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;
- m)approva le proposte per la costituzione e la modifica del patrimonio consorziale;
- n) nomina il tesoriere del Consorzio;
- o) compila annualmente, entro il mese di marzo, una relazione morale e finanziaria dell'Ente, da trasmettersi a tutti i delegati, detta relazione dovrà essere inviata almeno 20 giorni prima della convocazione primaverile del Consiglio Generale.

# Art. 12

Il Presidente è eletto dal Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto. Con le stesse modalità il Consiglio elegge fra i propri componenti il Vicepresidente e i membri della Giunta Esecutiva.

Il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente per lo stesso incarico.

## **Art. 13**

## Il Presidente:

- a) rappresenta ad ogni effetto il Consiglio di Valle di fronte a terzi e in giudizio e vigila su tutto l'andamento di esso;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, ponendo in discussione gli argomenti all'ordine del giorno;
- c) firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento, e gli altri documenti inerenti l'attività del Consorzio;

### Spetta al Presidente:

- a) Esigere il sovraccanone dai concessionari delle acque pubbliche, o da chi per essi, e rilascia quietanza;
- b) curare l'esatta assegnazione delle entrate e delle spese del Consorzio;
- c) compiere tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari, del Consiglio di Valle, con Enti Pubblici, Statali, Regionali e Provinciali;

- d) promuovere dallo Stato la concessione delle opere, in base ai progetti approvati dal Consiglio ed ottenere quelle già assunte in concessione, e richiedere la liquidazione dei relativi contributi;
- e) promuovere le azioni possessorie e quelle di natura urgente nell'interesse del Consorzio;
- f) accettare eredità, con beneficio d'inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilasciare quietanza liberatoria, il tutto in forza di regolari deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- g) adottare, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva, salvo richiederne la sanatoria alla prima adunanza;
- h) sovraintendere e coordinare l'attività delle singole sezioni funzionali o territoriali istituite, rappresentandole ad ogni effetto;
- i) sorvegliare la regolare tenuta di tutti i registri contabili, ordinando i pagamenti e le riscossioni, ed effettuando tutto quanto occorra per la gestione del Consorzio;
- Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le attività di sua competenza e lo sostituisce, in caso di assenza, impedimento o di delega.

## <u>Art. 14</u>

Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta Esecutiva e dei revisori dei conti possono essere revocati dall'Ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento della Amministrazione. Possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, o promossa dall'autorità di controllo e deve avvenire con il voto favorevole o palese della maggioranza dei componenti il Consiglio del Consorzio.

La revoca non produce effetto se entro trenta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate.

# <u>Art. 15</u>

Il Consiglio generale elegge annualmente tra i propri membri, non facenti parte della Giunta Esecutiva, i revisori dei conti in numero di tre effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo della minoranza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla l'andamento della contabilità del Consiglio di Valle e ne riferisce al Consiglio Generale, mediante una relazione annuale, nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I Revisori dei Conti possono essere riconfermati.

## Capitolo IV

### **Art. 16**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Generale e può essere scelto anche tra i Segretari o impiegati degli Enti associati, con il consenso delle rispettive Amministrazioni; a norma della legge comunale e

provinciale.

Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta Esecutiva e redige i verbali, sottoscrivendoli col Presidente.

Cura i registri di contabilità del Consorzio.

Il trattamento economico sarà stabilito da apposito regolamento.

### <u>Art. 17</u>

Le deliberazioni del Consiglio Generale e della Giunta devono essere pubblicate, a cura del Segretario, nell'albo pretorio del Comune di Vestone, in giorno festivo e non oltre sette giorni dalla data della loro adozione.

Qualora le deliberazioni impegnino finanziariamente i Comuni, esse devono ottenere la ratifica dei relativi Consigli Comunali, che provvederanno entro sessanta giorni dalla data della adozione di esse da parte del Consiglio di Valle.

Diventano comunque esecutive se ratificate da tre quinti dei Comuni associati.

## <u>Art. 18</u>

I Comuni o Enti membri del Consiglio di Valle s'impegnano ad inviare in visione, con sollecitudine, alla segreteria del Consiglio di Valle, copia delle deliberazioni che trattino questioni che interessano

tutti o parte degli altri membri, per l'aggiornamento ed il coordinamento delle iniziative in sede di Comunità.

## <u>Art. 19</u>

Il Tesoriere del Consiglio di Valle è nominato dalla Giunta Esecutiva.

Il pagamento delle somme dovrà essere conforme ai mandati emessi nelle forme di legge.

## CAP. V

## Art. 20

Le funzioni, gli impegni e i patrimoni degli esistenti "Consorzio dei Comuni Bresciani del Bacino Imbrifero Montano del fiume Chiese" e del "Consorzio Comunità Valsabbina" anche in attuazione dello statuto provvisorio del nuovo Consorzio approvato dalla Prefettura di Brescia con decreto n. 85 98/5599 div. IV del 14/06/1969, vengono assunte e devolute al nuovo Consorzio di cui al presente statuto.

### **Art. 21**

E' istituita, in seno al Consiglio di Valle, la sezione autonoma di Bonifica Montana, per la quale è chiesta l'idoneità ad assumere le funzioni di bonifica a norma di legge.

### **Art. 22**

Ogni qualvolta siano indette elezioni amministrative il Consiglio Generale viene convocato e presieduto, sino alla elezione delle nuove cariche, dal Presidente uscente, o dal Vice Presidente, in caso di suo impedimento.

In caso di assenza di entrambi, o nella ipotesi che essi non siano stati nominati dalle Amministrazioni interessate, gli stesi adempimenti saranno assunti dal Sindaco del Comune sede del Consorzio.

## Art. 23

Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato, e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per il conseguimento del fine, per sopravvenute possibilità di conseguirlo, per deliberazione di tre quinti degli Enti consorziati.

In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto a Istituti di pubblica utilità della Valle Sabbia, a meno che il Consiglio Generale non disponga diversamente con il voto di due terzi dei componenti.

## Art. 24

Il presente statuto dovrà ottenere la approvazione di almeno tre quinti dei Comuni consorziati. Con la emissione del decreto prefettizio di approvazione, cesseranno di aver vigore, per avvenuta sostituzione:

- a) lo Statuto del Consorzio dei Comuni Bresciani del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, in provincia di Brescia, decreto prefettizio 28/08/1956 n. 590644 div. IV;
- b) lo Statuto del Consorzio "Comunità Valsabbina" decreto prefettizio 14/01/1967 n. 83548/2.213 div. II:
- c) lo Statuto provvisorio del Consorzio "Consiglio di Valle" decreto prefettizio 11.06.1969 n. 8598/8599 div. II.

## <u>Art. 25</u>

Entro un anno successivo alle prime elezioni amministrative, le modifiche dello Statuto o del Comprensorio, devono essere approvate dal Consiglio Generale, con la maggioranza di due terzi dei componenti, senza necessità di deliberazione dei singoli Comuni consorziati.

Le modifiche attuate successivamente, anche se proposte dal Consiglio Generale, devono essere ratificate dai Consigli Comunali e dagli Enti associati: diventeranno esecutive se avranno riportato la approvazione di due terzi dei Comuni, a meno che si tratti di modifiche fissate dalla legge, nel qual caso, basterà che abbiano ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei Consigli e degli Enti associati.

### **Art. 26**

Regolamenti particolari saranno approvati dal Consiglio Generale per disciplinare l'attuazione del presente statuto per quanto non previsto nel regolamento generale annesso.

## Art. 27

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge che regolano la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di Enti pubblici, in quanto applicabili.

## <u>Art. 28</u>

Il Consiglio diValle aderisce all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM) con sede in Roma.

### IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

# IL SEGRETARIO